



Comune di Padova

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Documento firmato da:
FRANCO FABRIS
21/03/2017



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10 dicembre 2012
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del
Consiglio Comunale n. 9 del 24/03/2017

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha la finalità di:

- Richiamare le disposizioni normative di livello superiore che disciplinano la materia della numerazione civica;
- Definire le modalità di gestione della numerazione civica nel Comune di Padova;
- Definire le relazioni organizzative tra Pianificazione Urbanistica, Toponomastica, Segnaletica stradale, Numerazione Civica, Anagrafe della popolazione, Sistema Informativo Territoriale;
- Definire il sistema sanzionatorio.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La materia della numerazione civica è disciplinata da:

- Legge e Regolamento anagrafico (Legge 24.12.1954 n. 1228 – artt. 10 e 11; D.P.R. 30.05.1989 n. 223 – Capo VII e art. 51);
- Avvertenze e note illustrative al Regolamento Anagrafico, formulate dalla Commissione di studio istituita presso l'ISTAT con Delibera presidenziale n. 49/AA.GG. del 21.08.1982 (comma 31 e 32);
- Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico, pubblicate dall'ISTAT nella Collana Metodi e norme, serie B – n. 29, edizione 1992.

2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

TITOLO I – DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Area di circolazione

Per area di circolazione s'intende ogni spazio di suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità carraia o pedonale. Ogni Area di Circolazione deve avere una propria denominazione, da indicarsi, in loco, su apposita targa.

2. Unità ecografiche

Per Unità Ecografica Semplice s'intende l'abitazione, l'esercizio, il laboratorio, il negozio, l'ufficio e simili. Tali unità possono trovarsi raggruppate in un fabbricato (Unità Ecografica Complessa).

3. Accesso

Si definisce accesso su area di circolazione ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione.

Sono pertanto da considerare accessi su strada: gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli; le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica; porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.

Gli accessi su area di circolazione pubblica o aperta al pubblico possono essere diretti o indiretti:

- sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
- sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Quando un immobile presenta più accessi che conducono, anche da aree di circolazione diverse, alle medesime unità ecografiche, deve essere individuato l'accesso qualificato come principale, mentre tutti gli altri saranno qualificati come secondari. L'ingresso principale è quello nel quale risultano iscritti i residenti (o la maggioranza di essi) o, in mancanza di residenti, quello più usato.

4. Numero Civico

Il numero civico è l'elemento identificativo univoco di ogni accesso esterno che dall'area di circolazione immette direttamente o indirettamente alle unità ecografiche. È costituito da un numero arabo, eventualmente seguito da un esponente letterale (/A, /B, ecc.) o da un suffisso di ripetuto (bis, ter, ecc.).

5. Numerazione interna

Per individuare facilmente le unità ecografiche semplici alle quali non si acceda direttamente dalle aree di circolazione è necessario contrassegnare le stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili che da scale interne è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione (numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi) costituisce la numerazione interna.

6. Indirizzo

Rappresenta il codice pubblico, formato da Via, numero civico e interno, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.

ART. 4 – ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

1. È obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono alle Unità Ecografiche. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari. Sono escluse soltanto le porte delle Chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

2. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

ART. 5 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata come descritto ai commi seguenti.
2. In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari al lato destro ed i numeri dispari all'altro lato.
3. Per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale.
4. Per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri procedendo in senso orario e mantenendo i pari sul lato destro ed i numeri dispari sull'altro lato.
5. In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna dell'area di circolazione.
6. La numerazione della case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.
7. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
8. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.
9. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
10. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi vengono definiti rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.
11. L'Ufficio può attribuire nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

ART. 6 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

1. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.
2. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale, e comunque per tutti gli edifici esistenti

comprendenti più unità immobiliari, per i quali la numerazione interna non risulti essere stata formalmente attribuita dagli Uffici competenti al momento della costruzione o ristrutturazione globale.

3. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale. Si procede altresì alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.

4. L'abitazione monofamiliare, gli edifici destinati esclusivamente ad attività produttive, gli edifici destinati esclusivamente a convivenze (caserme, conventi), ecc. hanno un solo interno, e non sono soggetti all'esposizione dell'indicatore numerico corrispondente.

5. Qualora una unità ecografica abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. L'ufficio individua quale è l'interno dell'accesso principale. Per accesso principale s'intende quello più utilizzato.

6. L'identificazione dei cortili avviene mediante numeri romani, quella delle scale mediante lettere maiuscole; quella degli interni mediante numeri arabi.

7. La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico. Va effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo eccetera. Si considerano facenti parte tutti dello stesso piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell'edificio, occorre salire o scendere non più di 6 scalini.

8. Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la provenienza dalla porta d'ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.

9. Qualora esistessero più scale, si numerano le unità relative a tutti i piani serviti dalla scala "A" per passare poi alla scala "B", continuando nella numerazione progressiva.

10. Per ogni piano da numerare, le unità vengono numerate nell'ordine in cui s'incontreranno percorrendo lo spazio in senso orario rispetto alla posizione di arrivo della rampa della scala sul pianerottolo, quale che sia il senso di rotazione delle scale.

11. Le numerazioni delle scale e degli interni già presenti all'interno dei numeri civici secondo criteri diversi da quelli precisati vanno mantenute come erano solo se già esposte. Nel caso sia già esposta la numerazione delle scale ma non quella degli interni, l'apposizione dei numeri interni avverrà secondo tutte le regole già indicate, a partire dalla scala "A".

12. Esempificazione di casi complessi:




FIG. 1





FIG. 2

13. Se c'è un fabbricato con più ingressi (due o più numeri civici della stessa via oppure due o più numeri civici di vie diverse), occorre individuare l'ingresso principale e riferire ad esso la numerazione interna. Pertanto gli ingressi secondari risulteranno privi di interni.



14. A due o più appartamenti comunicanti tra loro, attraverso una porta o una scala interna, si assegneranno tanti numeri interni quante sono le porte d'accesso che si aprono sul piano o sul corpo scala.

15. Il cittadino dovrà dichiarare a quale numero interno prendere la residenza (interno principale), gli altri ingressi saranno considerati secondari.

16. Quando da due o più appartamenti situati sullo stesso o su più piani, si realizza un'unica unità immobiliare, gli interni continueranno ad esistere, ma uno sarà quello principale mentre gli altri saranno quelli secondari.

17. Quando da una un'unica unità immobiliare si ricavano più appartamenti, ciascuno dotato di proprio accesso indipendente, le nuove unità saranno così individuate: al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente, e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati.

18. Se due appartamenti sovrapposti sono comunicanti internamente mediante una scala diversa da quella del corpo scala, l'attribuzione degli interni è analoga al caso descritto al comma 16.

19. Se c'è una unità non numerata all'interno di uno stabile con numerazione interna valida e progressiva dovrà essere attribuito il numero immediatamente precedente seguito da esponente numerico (ad esempio l'unità mancante è posta tra il 3 e il 4 verrà attribuito l'interno 3/2), con l'unica eccezione per l'unità posta prima dell'interno 1, alla quale sarà assegnato il numero 1/2.

20. Se un fabbricato sorge sulla pubblica via con una o più unità situate a piano terra i cui ingressi sono sulla via e indipendenti dal corpo scala pur mantenendo lo stesso numero civico, alle unità ubicate a piano terra al di fuori del corpo scala dovrà essere attribuito un proprio numero civico.

21. Se un fabbricato identico al punto precedente sorge all'interno di una recinzione ben definita con unico numero civico apposto sul cancello, prima si numerano tutte le unità all'interno del corpo scala principale della costruzione, quindi si procede alla numerazione delle unità esterne sempre in maniera progressiva e sempre da sinistra verso destra in senso orario, come fossero interni della stessa costruzione.

22. Le numerazioni degli interni già presenti all'interno dei numeri civici vanno mantenute come sono, tranne nel caso che, se esistono due o più scale, non risulti l'esistenza di numeri interni uguali per due diverse unità immobiliari.

ART. 7 - INDICATORI DI NUMERAZIONE CIVICA (TARGHETTE)

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e rigido, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro. Di norma i numeri civici devono essere indicati su targa in alluminio, anti UV, dimensioni cm.

14x20, facciata anteriore ricoperta da pellicola cl. 1[^], certificata anni 7 come CDS bordo perimetrale e numerazione monocromatica blu cobalto.

2. Nelle aree di circolazione del centro storico devono essere indicati preferibilmente su targa di ceramica artistica bianco lucida, cotta in forni per ceramica a 900°, dimensioni 14,3 x 20 formato ottagonale da stampo, con bordo perimetrale e numerazione monocromatica blu cobalto.

3. Il Comune, a norma dell'Art. 10 della Legge 1228 del 1954, addebita al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi:

- ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera dell'indicatore di numero civico nel rispetto delle caratteristiche di cui ai comma precedenti.
- tramite fornitura degli indicatori: in tal caso il proprietario deve provvedere al pagamento del costo nell'entità stabilita dal Comune. Resta a carico del proprietario l'onere dell'affissione degli indicatori forniti dal Comune.

TITOLO II – ADEMPIMENTI E PROCEDURE

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI PROPRIETARI O DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di agibilità (nei casi di nuova costruzione o ricostruzione, ampliamento con creazione di nuove unità, ristrutturazione integrale di fabbricato esistente, divisione o accorpamento di unità esistenti, cambio di destinazione d'uso) deve essere richiesta, da parte dei proprietari o loro delegati, l'assegnazione o la verifica dei numeri civici e degli interni. La verifica deve essere altresì richiesta dagli Amministratori condominiali in tutti i casi in cui non risulti essere stata effettuata l'attribuzione degli interni.

2. Gli indicatori della numerazione civica devono essere apposti preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

3. I numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

4. La fornitura e la posa in opera degli indicatori della numerazione interna sono a carico del proprietario.

5. L'attribuzione della numerazione interna è finalizzata all'esatta individuazione della residenza anagrafica. Pertanto all'attribuzione della numerazione interna consegue l'obbligo di aggiornamento dell'indirizzo anagrafico dei residenti. Tale obbligo può essere assolto comunicando all'Ufficio Anagrafe l'elenco degli Intestatari scheda (Capi Famiglia) con l'indicazione dell'interno occupato dal nucleo familiare.

ART. 9 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Entro 8 giorni dalla fine dei lavori relativi alla viabilità di un nuovo strumento urbanistico attuativo il Settore Urbanistica e Servizi catastali ne dà informazione al Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche per l'attivazione del procedimento di denominazione delle nuove aree di circolazione, procedimento che si conclude con l'autorizzazione Prefettizia.

2. Entro 8 giorni dall'autorizzazione Prefettizia alla denominazione delle nuove aree di circolazione (provvedimento da cui si determina l'efficacia della attribuzione della denominazione alle aree di circolazione, e che costituisce quindi il momento da cui effettivamente le aree di circolazione assumono la denominazione loro attribuita) il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche ne informa:

- il Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano, per l'approvvigionamento e la posa in opera delle targhe onomastiche;
- il SS. II. TT. per la codifica della nuova area di circolazione e l'inserimento della denominazione in cartografia

3. L'attribuzione della numerazione civica agli accessi aperti sulle aree di circolazione appena denominate è effettuata dal Settore Urbanistica e Servizi Catastali nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'agibilità dei fabbricati ultimati. Lo stesso procederà all'inserimento dei civici assegnati nel sistema informativo territoriale, che automaticamente ne darà evidenza all'Anagrafe della popolazione e al SS.II.TT..

4. La richiesta di trasformazione della denominazione di tratti di via già esistenti è da considerarsi evento eccezionale: deve possibilmente essere evitata per non determinare disagio ai cittadini residenti, e comunque va supportata da motivazioni di particolare rilevanza.

5. Qualora venisse attivata la procedura di ridenominazione di tratti di via già denominati, il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche ne informa tempestivamente il Settore Urbanistica e Servizi Catastali per la pianificazione delle attività implicate dal provvedimento di mutazione. In tutti i casi in cui corre l'obbligo, sancito dalla norma dell'art. 47 del DPR 30.05.1989 n. 223 o dalle disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale di Statistica, di mutare il toponimo al fine di adeguarlo alla situazione di fatto esistente il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, svolto il procedimento di ridenominazione, trasmette la delibera divenuta esecutiva al Settore Urbanistica e Servizi catastali. Successivamente, entro 8 giorni dall'autorizzazione Prefettizia alla trasformazione, provvede:

- alla comunicazione al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano, per l'approvvigionamento e la posa in opera delle targhe onomastiche;
- alla comunicazione al Settore Urbanistica e Servizi Catastali, per gli adempimenti di trasformazione dei numeri civici esistenti e l'aggiornamento della cartografia.

6. Entro 8 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione il Settore Urbanistica e Servizi Catastali provvede ad attivare il procedimento volto alla trasformazione dei civici interessati (esclusivamente quelli che afferiscono alla nuova area di circolazione, senza trasformazione dei

civici a valle di quelli trasformati) e ne da immediata comunicazione all'Anagrafe della popolazione, che curerà tutti gli adempimenti necessari alla variazione di indirizzo dei Cittadini già residenti agli indirizzi trasformati.

TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 10 - SANZIONI

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. L'Ufficio Numerazione Civica, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede:
 - a. in caso di esposizione di indicatori non conformi alle specifiche tecniche del presente Regolamento, o non collocati sugli accessi, ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore;
 - b. in caso di omessa esposizione degli indicatori di numero civico o di interno, a comminare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
4. Sono "trasgressori" tutti i possessori delle unità immobiliari presso le quali siano state accertate le violazioni, o presenti nel fabbricato se la violazione riguarda il civico esterno. Ciascun possessore, indipendentemente dalla quota di possesso, è responsabile della corretta esposizione di civici e interni in concorso con tutti gli altri.
5. Qualora il Condominio sia costituito in persona giuridica, legalmente rappresentata dall'Amministratore pro-tempore, il Condominio è individuato come trasgressore, e il suo legale rappresentante come responsabile in solido, per ciascuna violazione accertata.
6. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA :

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta del numero civico o dell'interno pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50

7. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità, dai dipendenti addetti dell'Ufficio Numerazione Civica e dai soggetti incaricati degli accertamenti anagrafici, ai sensi della Legge 689/81.
8. Il procedimento di irrogazione delle Sanzioni è attribuito al capo Settore Urbanistica e Servizi Catastali o ad un suo delegato

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.